

STATUTO

Art. 1

(Costituzione, durata e sede)

1. Ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n° 117 (il "Codice del terzo Settore", d'ora innanzi CTS) e' costituita la Fondazione "OTTAVIO SGARIGLIA DALMONTE - I PRESIDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO"- Ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata, ETS, con sede in Ascoli Piceno (AP), corso Mazzini n. 190 (di seguito: "la Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Autonomia e normativa applicabile)

1. La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
 2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal regolamento interno, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").
- La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3

(Scopi sociali)

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza fini di lucro, scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nell'ambito del territorio in cui svolge la propria attività.

In particolare la Fondazione si prefigge di promuovere e tutelare una presenza dignitosa della persona nel contesto economico e sociale in cui opera; tale scopo va perseguito tenendo costantemente presente la dimensione della libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole.

Art. 4

(Ambito territoriale di attività)

La Fondazione svolge la sua attività in via esclusiva, nei Comuni di 1) Ascoli Piceno, 2) San Benedetto del Tronto, 3) Amandola, 4) Offida, 5) Acquasanta Terme, 6) Acquaviva Picena, 7) Appignano del Tronto, 8) Arquata del Tronto, 9) Castel di Lama, 10) Castignano, 11) Castorano, 12) Colli del Tronto, 13) Comunanza, 14) Cossignano, 15) Cupra Marittima, 16) Folignano, 17) Force, 18) Grottammare, 19) Maltignano, 20) Massignano, 21) Monsampolo del Tronto, 22) Montalto delle Marche, 23) Montedinove, 24) Montefalcone Appennino, 25) Montefortino, 26) Montegallo, 27) Montelparo, 28) Montemonaco, 29) Montepandone, 30) Palmiano, 31) Ripatransone, 32) Roccafluvione, 33) Rotella, 34) S. Vittoria in Matenano, 35) Servigliano, 36) Smerillo, 37) Spinetoli, 38) Venarotta.

Art. 5

(Attività della Fondazione)

1. Per il conseguimento degli scopi istituzionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) formazione in campo economico e finanziario con particolare riguardo alla valorizzazione delle capacità individuali;

b) promozione della cultura economica-finanziaria.

Attraverso adeguate iniziative, contribuisce allo studio ed allo sviluppo dell'economia del territorio, sensibilizzando cittadini ed operatori all'adozione di soluzioni economicamente sostenibili.

La Fondazione svolge la sua attività istituzionale mediante:

1. interventi operativi programmati, progettati e realizzati direttamente dalla Fondazione o anche in collaborazione con enti e organizzazioni presenti sul territorio che abbiano finalità analoghe, quando la collaborazione soddisfa l'esigenza della migliore utilizzazione delle risorse impiegate e della maggiore efficacia dell'intervento;

2. lo sviluppo e la promozione di iniziative volte a sensibilizzare operatori e cittadini all'adozione di migliori soluzioni imprenditoriali in coerenza con i principi etici che la Fondazione intende diffondere nel territorio. La Fondazione organizza eventi quali Workshop e convegni per divulgare a determinate categorie di soggetti, individuati tempo per tempo, l'ideologia economico-finanziaria che valorizza il soggetto favorendone l'inclusione sociale;

3. lo sviluppo di corsi di formazione e di riqualificazione a favore di soggetti operanti nel territorio di riferimento. In questo contesto l'azione può essere finalizzata alla migliore qualificazione delle professionalità esistenti nel territorio, anche con riferimento a tematiche di attualità economica o coerentemente alle caratteristiche del territorio.

La Fondazione, in riferimento all'attività formativa, può servirsi operativamente anche di esperti esterni, per supportare ed accompagnare aziende ed imprenditori in un percorso di crescita professionale ed economica;

4. la realizzazione di interventi anche attraverso imprese strumentali, appositamente costituite a norma di legge e di statuto, a sostegno e sviluppo di progetti atti alla crescita economica e sociale del territorio di riferimento;

5. l'attuazione di studi ed indagini in grado di fornire uno status dettagliato delle necessità del territorio. Tali studi possono essere realizzati direttamente dalla Fondazione o con il coinvolgimento delle Comunità locali e degli enti preposti alla programmazione territoriale.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, quali operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, secondo principi di sana e prudente gestione, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni, anche di controllo, al capitale di società, anche finanziarie e concorrere alla loro costituzione.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

2. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi del codice civile con finalità analoghe alle proprie.

3. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti, in conformità alla normativa applicabile, ivi comprese donazioni modali, nelle quali l'onere posto si concreti in fattispecie che rientrino tra gli scopi statutari.

Art. 6

(Regolamenti interni)

1. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari può essere disciplinata, nel dettaglio, anche da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, fermo restando il potere di quest'ultimo di disciplinare con appositi regolamenti altri aspetti dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione, nel rispetto della legge e del presente statuto.
2. Il regolamento interno relativo alle modalità di realizzazione degli scopi statutari individua e disciplina i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziarie, in modo da assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 7

(Patrimonio)

1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati dal patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di euro 4.020.000 (quattromilioniventimila), che costituisce il fondo di dotazione iniziale.

Art. 8

(Organi)

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Consiglio di Sorveglianza (Organo di controllo);
- c) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

Art. 9

(Requisiti generali di onorabilità e di professionalità)

1. I componenti gli organi devono essere persone di specchiata moralità e di indiscussa probità. Essi devono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico - amministrativa, fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza in relazione ai settori in cui opera la Fondazione.

2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

- a) gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano perso per qualsiasi causa la piena capacità;
- b) i falliti e i condannati a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi;
- c) coloro che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato o ai quali sia stata applicata una pena su richiesta per un qualunque delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 10

(Cause di incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Sorveglianza/Organo di controllo;

- b) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini in linea retta e/o collaterale fino al secondo grado incluso;
- c) coloro che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e dei relativi organi di controllo;
- d) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo degli enti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano, con i predetti enti, rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato ovvero collaborazioni di ogni tipo, anche a tempo determinato;
- e) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;
- f) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- g) coloro che si trovano in situazione di incompatibilità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 11

(Compensi)

Ai componenti il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Sorveglianza spettano, oltre al rimborso spese, esclusivamente compensi individuali che siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, che non siano superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 12

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri, dei quali:

- a) il Presidente è designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno;
- b) un componente è designato congiuntamente dal Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno e dal Vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto delle Marche;
- c) un componente è designato dal Prefetto di Ascoli Piceno;
- d) un componente è designato dalla Fondazione San Giacomo della Marca.

2. Il Consiglio sceglie fra i suoi membri un Vice Presidente.

3. I Componenti il Consiglio Direttivo durano in carica cinque esercizi, computando anche quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei cinque esercizi.

Nel caso di dimissioni o del verificarsi di altra causa di decadenza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, il soggetto designante competente provvederà a sostituire il componente dimissionario o decaduto nel più breve tempo possibile, così da non pregiudicare il proficuo svolgimento delle attività della Fondazione.

Art. 13

(Poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;

- c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- f) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- g) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- h) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- i) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Art. 14

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno due consiglieri.
 2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro strumento che dia certezza di ricezione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, così come comunicato dagli stessi al momento della nomina o, in caso di successiva variazione, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente della Fondazione o all'indirizzo risultante dal libro delle adunanze.
 3. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, ventiquattro ore prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.
 4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
 5. Il Consiglio è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
- Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.
- La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.
- Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
- Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Sorveglianza. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 15

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Egli la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi natura, ordine e grado.
2. Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
 - svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio Direttivo e vigila sulla corretta adozione ed esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, al quale in questo caso spetta la rappresentanza legale.
Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
4. Il Presidente può conferire a membri del Consiglio Direttivo o a terzi procura speciale per il compimento di singoli atti.

Art. 16

(Consiglio di Sorveglianza)

1. Il Consiglio di Sorveglianza:
 - a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
 - c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
 - f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Consiglio di Sorveglianza esercita inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

2. Il Consiglio di Sorveglianza è composto di tre membri dei quali:

a) il Presidente è designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno;

b) un componente è designato dal Prefetto di Ascoli Piceno;

c) un componente è designato congiuntamente dal Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno e dal Vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto delle Marche.

3. I membri del Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Essi durano in carica tre esercizi, computando anche quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi.

4. I consiglieri di sorveglianza partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Sorveglianza.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Nel caso di dimissioni o del verificarsi altra causa di decadenza di uno dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, il soggetto designante competente provvederà a sostituire il componente dimissionario o decaduto nel più breve tempo possibile così da non pregiudicare il regolare funzionamento di detto organo.

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Sorveglianza è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio di Sorveglianza può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Sorveglianza. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 17

(Libri e scritture contabili)

1. la Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.
2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per lo svolgimento della propria attività e in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata e il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 18

(Bilancio)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Gli eventuali utili della gestione devono essere reimpiegati per il finanziamento dell'attività della Fondazione e l'incremento del patrimonio della stessa in base ai criteri di cui al precedente articolo 7 (sette). In nessun caso è ammessa la distribuzione di utili a soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività per la Fondazione.
3. Il Consiglio Direttivo redige e approva, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio della Fondazione e provvede a redigere una relazione sull'attività svolta. Entrambi i documenti sono trasmessi al Consiglio di Sorveglianza.

Art. 19

(Scioglimento e liquidazione)

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

I beni della Fondazione che restano una volta esaurita la liquidazione, sono devoluti a enti del Terzo Settore che perseguono fini analoghi, su deliberazione unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS